

Data 27.09.2011

A TUTTI I CONCORRENTI

Protocollo 40737/DB0710

Classificazione 002.070.010

OGGETTO: Affidamento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti a questa Stazione Appaltante, si ritiene utile, ai fini della partecipazione alla gara, rendere noti i relativi chiarimenti.

QUESITO N. 1

Con il presente si richiede un chiarimento in merito al requisito richiesto al punto 10.1.e. Si chiede se è corretto, per il soddisfacimento del requisito richiesto, utilizzare un servizio di direzione lavori, ad esempio, di ingegneria strutturale il cui importo lavori è inferiore ai 10.000.000,00 €, ma è riferito ad un immobile il cui importo lavori complessivo supera tale somma.

RISPOSTA N. 1

Sì, in quanto i due servizi di direzione lavori o di direzione operativa, per ciascuna delle attività specialistiche, devono riferirsi ad edifici complessi il cui valore dei lavori, e non dei predetti servizi, è pari o superiore per ciascun edificio a € 10.000.000,00.

QUESITO N. 2

Con riferimento al punto 8.2. del Disciplinare si chiede se *“per le persone fisiche e giuridiche stabilite in altri Paesi U.E. ed abilitate”* valga il possesso di requisiti equipollenti a quelli dell’art. 98 d.lgs. n: 81/2008 s.m.i.

RISPOSTA N. 2

Sì. Secondo quanto previsto al punto 8.2. del Disciplinare, i soggetti incaricati per le prestazioni professionali relative alla sicurezza che sono stabiliti in altri Paesi U.E. possono dimostrare di essere abilitati, ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., mediante documentazione equipollente e conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

QUESITO N. 3

Con riferimento al requisito minimo di partecipazione individuato al punto 10.1. lett. d) del Disciplinare si chiede se l’espressione *“che svolgano attività di coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione e che abbiano fatturato nei confronti dell’offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione Iva”* si riferisce solamente ai *“consulenti su base annua”*.

RISPOSTA N. 3

Sì, come già chiarito con la risposta n. 4 pubblicata in data 19.09.2011.

QUESITO N. 4

Con riferimento al requisito minimo di partecipazione individuato al punto 10.1. lett. e) si chiede se il requisito possa essere adempiuto anche con servizi di geotecnica equipollenti ai contenuti descritti al punto 1.2.d) del Disciplinare per l’*“Assistente geotecnico”* ma non svolti in qualità di direttore lavori o direttore

operativo (ad esempio, assistenza al committente; assistenza alla direzione lavori ecc. ecc.).

RISPOSTA N. 4

Sì, con la precisazione che la risposta affermativa vale solo con riferimento all'attività di assistenza specialistica in geotecnica.

QUESITO N. 5

Visto che non è reperibile nella tariffa e nella prassi la figura del direttore operativo geotecnico, si chiede se è possibile comprendere in tale figura anche il direttore lavori/direttore operativo delle strutture con riferimento alle fondazioni o similari.

RISPOSTA N. 5

Sì, sempreché per ciascuna struttura indicata sia rispettato il valore delle opere di cui al punto 10.1., lettera e) del Disciplinare.

QUESITO N. 6

Con riferimento ai requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 10.1. lett. b), c), e), se i medesimi possano ritenersi adempiuti mediante la dimostrazione della personale esecuzione dei servizi richiesti con conseguente riferibilità dei medesimi al singolo professionista esecutore indipendentemente dal soggetto che ha operato la fatturazione del relativo corrispettivo (ad esempio, incarico nominativo di direttore lavori regolarmente eseguito da professionista con fatturazione eseguita non dal professionista ma da società di ingegneria).

RISPOSTA N. 6

Ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 10.1, lettere b), c) ed e), il singolo professionista può dimostrare di aver svolto personalmente l'esecuzione dei relativi servizi, indipendentemente dal fatto che la fatturazione

- in base ad un contratto ammesso dall'ordinamento - sia intestata ad un diverso soggetto giuridico.

QUESITO N. 7

Con riferimento al punto 15.2. lett. i) si chiede se fra i preposti possa essere contemplato anche il direttore tecnico di società di ingegneria ancorché non rivesta né la qualità di socio né di amministratore né di dipendente in seno alla medesima.

RISPOSTA N. 7

Le qualità di socio, amministratore o dipendente, richiamate al punto 15.2. (i) del Disciplinare, si intendono indicate a mero titolo esemplificativo.

QUESITO N. 8

Con riferimento al punto 17.1 lett. c) si chiede di chiarire il criterio di assegnazione dei 10 punti relativi alle prestazioni aggiuntive. In particolare si chiede di chiarire se i dieci punti in oggetto sono riferibili alla valutazione:

- delle “.... prestazioni aggiuntive (come elencate nella Scheda B2), nonché la relativa importanza, funzione e ruolo nell’ambito dell’organizzazione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, richiamate al punto 15.2 lett. iv
- degli “.... ulteriori servizi (che non determinino incremento dell’importo della prestazione), quali: prestazioni geologiche e prestazioni geotecniche, incremento sopralluoghi e ispezioni del cantiere, supporto alla Direzione Lavori e al Responsabile del Procedimento”, richiamati al punto 15.2. lett. ix
- di entrambi gli elementi tecnici di offerta sopra richiamati

RISPOSTA N. 8

Il punteggio previsto al punto 17.1., lettera c), del Disciplinare, sarà assegnato tenendo in considerazione entrambi gli elementi tecnici di offerta sopra indicati.

QUESITO N. 9

Con riferimento alle ulteriori indicazioni fornite al punto 1.2.c. del Disciplinare si chiede:

- Di chiarire se l'assistenza alla redazione degli elaborati per le pratiche approvative deve essere intesa come:
 - a. consulenza tecnica nel controllo della completezza e chiarezza degli stessi
 - b. o se debba essere intesa anche come "redazione materiale degli elaborati grafici e dei documenti tecnico-descrittivi".
- Di chiarire se l'espletamento delle incombenze connesse all'acquisizione dei pareri debba essere intesa come:
 - a. "segreteria tecnica" che si occupa delle attività operative necessarie per l'acquisizione dei pareri
 - b. o se debba essere intesa come assunzione diretta della responsabilità connessa all'acquisizione dei pareri con relativa sottoscrizione professionale delle pratiche stesse.

RISPOSTA N. 9

Si conferma quanto disciplinato al punto 1.2.c "Ulteriori indicazioni" del "Documento Complementare Disciplinare di gara".

QUESITO N. 10

Con riferimento al requisito minimo di partecipazione individuato al punto 10.1. lett. e) ed alla luce della risposta n. 7 fornita da codesta Stazione Appaltante in

data 19.09.2011 prot. 39162/DB0710 si chiede di fornire un ulteriore chiarimento in merito al soddisfacimento del requisito stesso. In particolare si chiede di confermare se è corretta la seguente interpretazione:

- Il professionista indicato all'interno della Scheda B1 come assistente specializzato deve appartenere (in qualità di socio attivo, dipendente, consulente su base annua iscritto al relativo albo professionale) al membro del raggruppamento che porta uno dei due requisiti specifici riferiti alla specializzazione trattata.
- Fermo restando l'obbligo di appartenenza dell'assistente specializzato al membro del raggruppamento che porta uno dei due requisiti specifici richiesti in merito, si chiede conferma che lo stesso non debba necessariamente coincidere con il professionista incaricato per conto del membro del raggruppamento della DO indicata come requisito, in quanto il requisito è da ritenere esaudito dalla società di riferimento e non dal singolo professionista che ha materialmente effettuato il servizio.

RISPOSTA N. 10

Con riferimento alla prima parte del quesito relativo al requisito minimo di partecipazione individuato al punto 10.1. lett. e), si conferma l'interpretazione del Concorrente.

Con riferimento alla seconda parte del quesito si precisa che il requisito di cui al punto 10.1., lettera e), può essere soddisfatto anche laddove l'esecuzione del servizio è stata materialmente eseguita da altro professionista del medesimo soggetto (società di ingegneria, studio associato ecc.) a cui appartiene l'incarico dell'attività specialistica.

QUESITO N. 11

I 3 servizi attestanti la professionalità del concorrente (rif. Art. 15.1 del Disciplinare di Gara) devono far riferimento a interventi ultimati oppure possono essere anche relativi a servizi in corso d'opera?

RISPOSTA N. 11

In ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 15.1., si precisa che si può far riferimento anche a servizi, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità tecnica, che sono ancora in fase di esecuzione.

QUESITO N. 12

Si chiede se sia possibile partecipare mediante un raggruppamento di tipo misto, nel quale la mandataria esegua il 100% della prestazione principale (Coordinamento in materia di Sicurezza) – possedendo per intero il relativo requisito – e le mandanti, riunite in un sub-raggruppamento di tipo orizzontale eseguano cumulativamente le prestazioni secondarie (Assistenza specialistica alla Direzione lavori nelle sue articolazioni di assistenza specializzata in strutture, impianti meccanici, elettrici e in geotecnica), possedendo – cumulativamente ed esclusivamente – i relativi requisiti nella misura corrispondente alle prestazioni specialistiche.

RISPOSTA N. 12

Alla gara può partecipare un raggruppamento con mandataria in possesso del 100% dei requisiti riferiti all'attività di Coordinamento della Sicurezza e mandanti in possesso, cumulativamente, dei requisiti riferiti solo alle prestazioni di assistenza specialistica alla Direzione Lavori. Il quesito può indurre, in considerazione del richiamo al concetto di sub-raggruppamento orizzontale, a possibili equivoci e, di conseguenza, si precisa ulteriormente quanto segue: la *lex specialis* di gara, facendo applicazione del disposto di cui

all'art. 261, commi 7 e 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, prevede, per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, che solo con riguardo ai requisiti di cui al punto 10.1., lettere a) b) e d) vi siano delle percentuali minime da possedere; per gli altri requisiti di cui al punto 10.1., lettera c) ed e) la *lex specialis*, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, fornisce specifiche indicazioni al punto 11.1., lettere (iii) e (iv).

QUESITO N. 13

Si chiede se nella scheda B1, allegata al disciplinare di gara, possono essere indicate figure professionali in numero maggiore rispetto a quelle ivi previste.

RISPOSTA N. 13

Il concorrente può indicare ulteriori figure professionali rispetto a quelle previste al punto 7.1. del Disciplinare. Si precisa che tali ulteriori figure non saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 17.1., lettera c) (punti max 10/100), laddove si fa riferimento solo a "prestazioni" aggiuntive.

Con riferimento alla Scheda B2 allegata al Disciplinare di gara, si precisa che quanto riportato nella prima colonna "Pos. Prestazione scheda **B1**" è un mero refuso in quanto si voleva indicare la scheda **B** e non la scheda B1.

Distinti saluti

IL DIRETTORE REGIONALE
RISORSE UMANE E PATRIMONIO
(D.ssa Maria Grazia Ferreri)